

Sicurezza in copertura: l'importanza dell'informazione, della formazione e dell'addestramento dei lavoratori

Loick Mattana

Lavorare in cantiere richiede sempre un adeguato approccio nei confronti della sicurezza. Un ruolo importante è svolto dalla formazione e dalla competenza. E' interessante, in merito, analizzare le linee guida del recente D. Lgs. 81/08.

Lavorare su una copertura significa utilizzare attrezzature particolari, come piattaforme autocarrate, piattaforme girevoli telescopiche, gru, ponteggi multidirezionali, ma anche adottare dispositivi di protezione individuale specifici (DPI), come imbragature, elmetti, carrucole con freno, ecc., di cui i lavoratori sono obbligati a ricevere adeguata formazione circa il loro corretto utilizzo.

A livello normativo, il recente "Testo unico sulla sicurezza", ovvero il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", si occupa espressamente nella sezione IV, agli articoli 36 e 37, rispettivamente dell'informazione e della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

- “1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.



4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.”

In sede aziendale, il documento di riferimento è il cosiddetto *documento di valutazione dei rischi* (DVR), che valuta i pericoli che possono correre i lavoratori nel corso della loro attività e definisce le relazioni con i documenti che necessitano nelle lavorazioni in cantiere (esterne). Una volta acquisito il *piano di sicurezza e di coordinamento* (PSC), redatto dal responsabile della sicurezza in fase di progettazione, si completa il quadro dei documenti occorrenti per poter effettuare gli interventi negli edifici in costruzione.

Lo strumento principale in cantiere è il *piano operativo di sicurezza* (POS), all'interno del quale sono definite tutte le informazioni necessarie per valutare i rischi e le relative procedure operative che devono essere seguite per ridurli.

Il POS viene elaborato in cantiere, secondo le specifiche esigenze, e deve essere siglato dal datore di lavoro, dal coordinatore della sicurezza e dal committente; è comunque buona norma farlo firmare per presa visione anche ai lavoratori.

Al POS viene allegato, quando previsto, il *piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi* (Pi.M.U.S.) che deve essere visionato dai lavoratori in quanto definisce nel dettaglio le procedure di montaggio e smontaggio dei ponteggi, nonché, il loro corretto utilizzo durante le lavorazioni.



Il lavoratore non indossa i DPI necessari e il ponteggio non è a norma.

Il datore di lavoro deve fornire le informazioni riguardanti la sicurezza ai dipendenti così da metterli a conoscenza sugli aspetti generali connessi con i rischi negli ambienti lavorativi. Inoltre, deve esporre, nell'ufficio di cantiere, oppure nei luoghi di ritrovo o negli spogliatoi, documentazione informativa in materia di facile lettura, statistiche sugli infortuni e altre informazioni utili.

Le indicazioni possono essere fornite anche attraverso manuali tascabili riguardanti in particolar modo: i pericoli nei cantieri edili, i rischi di caduta dall'alto (ponteggi, scale, trabattelli, piattaforme di lavoro mobili elevabili - PLE, ecc.), le nozioni di primo soccorso e quelle antincendio.



Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- “1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (...).”



Questo articolo è senza dubbio uno dei più importanti perché definisce le procedure di formazione e di addestramento dei lavoratori. Gli argomenti che dovrebbero essere trattati nei corsi di formazione per chi lavora su una copertura sono:

1. rischi generali nei cantieri edili (≥ 8 ore)
2. rischi specifici per lavori in quota sulle coperture discontinue (≥ 8 ore)
3. primo soccorso (≥ 12 ore)
4. antincendio e gestione delle emergenze (≥ 4 ore)
5. montaggio, smontaggio e utilizzo dei ponteggi (≥ 28 ore)
6. montaggio, smontaggio e utilizzo delle piattaforme a torre (trabattelli) (≥ 8 ore)
7. montaggio, smontaggio e utilizzo delle scale (≥ 4 ore)
8. montaggio, smontaggio e utilizzo delle gru (≥ 8 ore)
9. utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (≥ 8 ore)
10. utilizzo delle attrezzature di cantiere (≥ 8 ore)
11. utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (≥ 4 ore)
12. corso teorico di lingua italiana, per i lavoratori stranieri.

L'addestramento servirà poi a verificare la formazione acquisita e il grado di apprendimento; in questo modo, il lavoratore dimostrerà a se stesso e al proprio datore di lavoro di aver appreso tutti i requisiti formativi praticando correttamente quanto previsto dalla normativa.

Ad esempio, per saper utilizzare una PLE bisogna partecipare ad uno specifico corso di formazione di almeno 8 ore e avere conseguito un apposito patentino. Il corso viene svolto presso l'ente che noleggia, costruisce o vende le attrezzature specifiche. Il patentino non viene rilasciato se il corsista non supera l'esame finale, che consiste in una prova teorica e in una prova pratica: si deve dimostrare di conoscere i comandi della macchina, la portata del cesto, lo sviluppo del braccio e le varie tecniche di guida in funzione del tipo di terreno.

Inoltre, si dovrà dimostrare di saper svolgere compiti operativi, definiti dall'addestratore, quale ad esempio quello di raggiungere un punto preciso della copertura, sorpassare un gradino o prestare il primo soccorso ad un collega infortunato in quota.

Ad ogni tipologia di macchina corrisponde uno specifico patentino perché, ovviamente, utilizzare una piattaforma autocarrata è differente dal manovrare una piattaforma semovente girevole, oppure una verticale.

Nel caso del lavoratore che utilizza la gru, questi deve avere effettuato un corso di almeno 8 ore dove la maggior parte della formazione avviene direttamente in cantiere. La prova finale, questa volta, consisterà nell'identificare il luogo esatto di posizionamento della gru verificando l'accesso al cantiere, la mobilità, l'interferenza con altre gru dei cantieri vicini, la presenza di tralici ad alta tensione, la portata, ecc.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 anche le sanzioni, in caso di inosservanza, sono state aumentate, sia per il datore di lavoro che per i lavoratori. Questo però serve a ben poco quando l'infortunio provoca invalidità oppure morte.

E' curioso, infatti, notare come in altri Paesi europei o in altre nazioni l'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori sia assolutamente condiviso e pienamente accettato. In Italia, invece, in talune situazioni sembra quasi che l'adozione di strumenti o dispositivi di sicurezza sia una coercizione per il lavoratore, una limitazione della libertà individuale, anziché una prevenzione che può salvare una vita.



La linea vita non è a norma e il lavoratore non indossa l'elmetto.



Il montatore si trova in zona pericolosa senza elmetto e a rischio di caduta materiale dall'alto; il ponteggio non è a norma.



Il posatore non indossa i DPI adeguati al tipo di lavorazione; la lavorazione in oggetto non è in area sicura; il ponteggio non è a norma.



Gli addetti non indossano i DPI adeguati alla lavorazione: mancano guanti, elmetto e indumenti da lavoro idonei.